

11 AGO 2017
1468 Euro III
Duecento, 00
imposta assolta
20000
Agnese ASSEFALUS
Firma su delega del Direttore Provinciale Salvatore Sangregori



ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE

"STEP OUT ARTS STUDIO Formazione Musica e Teatro E.T.S./A.P.S."

L'anno duemiladiciassette., il giorno 07 del mese agosto in via Fratelli Costa n° 2, Casale Monferrato, i Signori :

1. MARINELLA MICELI nata il 12/05/1971, residente in Casale Monferrato (AL) Via Fratelli Costa n 2 ; c.f. MCL MNL 71E52 B885P
2. MONICA CICCARRONE, nata il 27/02/1975, residente in Casale Monferrato (AL) , Largo dei Minatori 6 ; c.f. CCC MNC 75B67 B885B
3. CRISTINA DEFENDI, nata il 02/09/1979, residente in Casale Monferrato, Via Paleologi n° 48 - c.f. DFN CST 79P42 B885O
4. RICCARDO ROSSI nato il 13/11/1984, residente in Casale Monferrato, Via Paleologi n° 48 - c.f. RSS RCR 84S13 A182D
5. MAURO DEREGIBUS, nato il 01/04/1959, residente Casale Monferrato, Cantone Grassi n. 145 - c.f. DRG MRA 59D01 B885Z
6. PAOLO DEREGIBUS, nato il 13/08/1961, residente in Casale Monferrato (AL) Via Fratelli Costa n 2 ; c.f. DRG PLA 61M13 B885L
7. ANTONELLA PELLEGATTI, nata il 01/07/1957, residente Casale Monferrato (AL) Strada San Giorgio Miglietta n 12 ; c.f. PLL NNL 57L41 H620L

con la presente scrittura stipulano e convengono quanto segue:

1. E' costituita un'Associazione Culturale e di Promozione sociale senza fini di lucro denominata "STEP OUT ARTS STUDIO Formazione Musica e Teatro Associazione Culturale Ente del Terzo Settore e di Promozione Sociale" ovvero più brevemente "**STEP OUT ARTS STUDIO Formazione Musica e Teatro -E.T.S./A.P.S.**". ed è un Ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile, in ottemperanza con i disposti normativi di cui al D.Lgs. 460/97, della legge 106/2016, della L. 383/2000 per quanto ancora efficace ed applicabile ed ai sensi del D.Lgs n° 117 del 03.07.2017 artt. 35,36 e 85 sue successive integrazioni modificazioni e relativi decreti attuativi , delle leggi e regolamenti regionali che ne danno attuazione e

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia

2. L'Associazione ha sede in Casale Monferrato, via Tredici Martiri n. 2, ed ha durata illimitata.

3. L'Associazione « STEP OUT ARTS STUDIO Formazione Musica e Teatro - Associazione Culturale e di promozione sociale» persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e in particolare si propone i seguenti scopi:

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e in particolare si propone di esercitare in via esclusiva o principale i seguenti scopi senza intento di lucro, ma bensì con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;* (lett. l art.5 D.lgs 117/17)

Per le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra descritte l'Associazione procederà a:

- *elaborare e promuovere progetti d'intervento sia scolastico che extrascolastico rivolti a bambini, adolescenti e giovani in condizione di svantaggio nel senso precedentemente specificato, al fine di favorire la socializzazione, la cooperazione e l'integrazione per un positivo inserimento nella vita aggregativa;*
- *Produrre, divulgare e promuovere testi e rappresentazioni musicali, di teatro, monologhi, concerti, letture di testi e di poesie, performance, cinema, video, creazioni multimediali ed arti musicali, figurative e letterarie;*
- *promuovere e gestire attività ricreative ed educative per il tempo libero rivolte ai soggetti di cui sopra;*

In particolare l'Associazione potrà:

- ✓ *realizzare spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari;*

L'associazione nel perseguimento del suo oggetto può inoltre:

- *richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati.*
- *svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o*

PP

RZ

2

AK

SI

YD.

Lucio

contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale.

Potrà inoltre compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo in quanto integrative dello stesso.

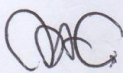
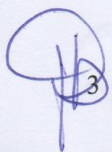
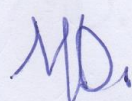
L'associazione è retta dalle norme dello Statuto che qui si intendono richiamate (ai fini dell'art 21 c1 del D.Lgd 117/2017) in modo specifico e per tutto quanto attiene alle norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati, e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione.

Lo Statuto, così composto da ventotto articoli, suddivisi in cinque capitoli, viene allegato sotto la lettera "A" dopo averne preso prima d'ora conoscenza e dopo averlo approvato nel suo complesso ed in ogni singola sua parte.

4. Per il primo quadriennio di attività vengono nominati quali membri del Consiglio Direttivo i Signori:

- Presidente: Miceli Marinella
- Vice Presidente: Deregibus Paolo
- Segretario: Defendi Cristina
- Consigliere: Rossi Riccardo
- Consigliere: Monica Ciccarone



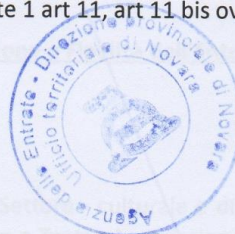
fwaleo      

All'originale sottoscritto:

- 1) Walter Penhelle
- 2) Monica Ciccione
- 3) Paolo Sindona
- 4) Marco Boni
- 5) Anna Jerep Bay
- 6) Paolo Sindona
- 7) Enrico Pignatelli

Casale Monferrato, il 07/08/2017

La presente scrittura viene registrata in caso d'uso, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di legge, ed è soggetta all'art 6 , art 7 ed art 8 del DPR 131 del 26/04/1986 con applicazione della tariffa parte 1 art 11, art 11 bis ovvero tariffa Parte 2 art 2



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Lettera "A"

Statuto dell'associazione Culturale e di Promozione Sociale " STEP OUT ARTS STUDIO Formazione Musica e Teatro E.T.S./a.p.s. "

Adeguato al dettato della L. 460/97 , legge 106/2016 e suoi decreti attuativi

Premessa

L'Associazione « **STEP OUT ARTS STUDIO Formazione Musica e Teatro** Associazione Culturale Ente del Terzo Settore e di Promozione Sociale » è :

- un Ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile, in ottemperanza con i disposti normativi di cui al D.Lgs. 460/97, della legge 383/2000 per quanto efficace ed applicabile ed ai sensi della legge 106/2016, del D.Lgs n° 117 del 03.07.2017 artt. 35,36 e 85 loro successive integrazioni modificazioni e relativi decreti attuativi , delle leggi e regolamenti regionali che ne danno attuazione e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia;
- una organizzazione democratica di persone , apartitica e non confessionale che sorge per volontà di cittadini, i quali condividendo i principi di una corretta etica del rapporto sociale ed aggregativo, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività culturali ed artistiche, nel campo della promozione sociale e/o assistenziale, turistiche, ricreative e di formazione extrascolastica della persona che ritengono utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi
- un ente che opera mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore

Capitolo I - Definizione e Finalità dell'Ente

Articolo 1 – Denominazione e sede

- a) E' costituita un'Associazione/Ente del Terzo Settore - culturale e di promozione sociale denominata **"STEP OUT ARTS STUDIO Formazione Musica e Teatro** Associazione Culturale Ente del Terzo Settore e di Promozione Sociale" e più brevemente **" STEP OUT ARTS STUDIO Formazione Musica e Teatro - E.T.S./A.P.S."** qui di seguito anche definita come "Associazione".
- b) L'Associazione ha sede in Casale Monferrato (AL)
- c) Nell'ambito del Comune la sede potrà essere trasferita senza la delibera straordinaria che diversamente dovrà essere adottata nel caso di trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato
- d) Esclusivamente ai fini dell'identificazione temporanea per l'iscrizione nei pubblici Uffici si identifica l'indirizzo di Casale Monferrato - Via Tredici Martiri, n. 2
- e) L'Associazione avrà sede operativa in Casale Monferrato - Via Tredici Martiri, n. 2
- f) L'Associazione ha durata illimitata.

[Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page]

Articolo 2. Finalità e Oggetto

a) Finalità

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e in particolare si propone di esercitare in via esclusiva o principale i seguenti scopi senza intento di lucro, ma bensì con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- *Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;* (lett. l art.5 D.lgs 117/17)

Per le attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra descritte l'Associazione procederà a:

- elaborare e promuovere progetti d'intervento sia scolastico che extrascolastico rivolti a *bambini, adolescenti e giovani in condizione di svantaggio nel senso precedentemente specificato, al fine di favorire la socializzazione, la cooperazione e l'integrazione per un positivo inserimento nella vita aggregativa*);
- Produrre, divulgare e promuovere testi e rappresentazioni musicali, di teatro, monologhi, concerti , letture di testi e di poesie, performance, cinema, video, creazioni multimediali ed arti musicali, figurative e letterarie;
- promuovere e gestire attività ricreative ed educative per il tempo libero rivolte ai soggetti di cui sopra;

In particolare l'Associazione potrà:

realizzare spettacoli, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari;

L'associazione nel perseguimento del suo oggetto può inoltre:

- richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati.
- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale.

Potrà inoltre compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo in quanto integrative dello stesso

b) Attività Strumentali e Secondarie

Per raggiungere le finalità di cui alla parte a) del presente articolo l'Associazione, in via strumentale e/o secondaria rispetto all'attività principale di cui sopra, potrà :

- Organizzare le su menzionate attività :
 - consentendo ai propri associati lo sviluppo della tecnica e del talento musicale attraverso incontri di natura didattica o seminari;
 - promuovendo la creatività musicale tramite produzione discografica e organizzazione di spettacoli ed attività editoriali.
- Istituire e gestire corsi di studio musicale e teatrale, teorici e pratici a tutti i livelli organizzando servizi per scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici, per docenti, studenti,

pepoco

10

ME

AD

RR

LP

MS

- lavoratori, ecc;
- III. - acquistare beni mobili e immobili;
- IV. - fornire servizi specifici nel settore teatrale, del canto ed artistico in genere
- V. - provvedere all'acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi ed attrezzature teatrali e cinematografiche, materiale vario di interesse culturale a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;
- VI. - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- VII. L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. L'associazione porrà in essere tutte le iniziative e le attività ritenute confacenti e strumentali al raggiungimento degli scopi suddetti nel rispetto delle leggi vigenti con particolare riferimento alla L. n. 383/2000 e potrà aderire a Enti di Promozione Sociale dei quali vengono recepiti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dai relativi Organi, nel rispetto delle clausole ivi contenute
- c) Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e delle attività strumentali e secondarie l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.
- d) L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività. L'associazione porrà in essere tutte le iniziative e le attività ritenute confacenti e strumentali al raggiungimento degli scopi suddetti nel rispetto delle leggi vigenti con particolare riferimento alla L. n. 117/2017 e potrà aderire a Reti Associative anche nazionali delle quali vengono recepiti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dai relativi Organi, nel rispetto delle clausole ivi contenute

Articolo 3 - Durata

- a) La durata della associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati secondo quanto stabilito dal successivo art.27

Capitolo II - I Soci dell'Ente

Articolo 4 - Soci

- a) Sono ammessi a far parte dell'associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno (se eventualmente istituito), che condividano gli scopi dell'associazione, che ne usufruiscano delle attività e che si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento delle finalità stesse.
- b) Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione anche altri Enti Associativi del Terzo Settore di Promozione Sociale purché il loro numero non sia superiore al 5% (cinque per cento) delle persone fisiche associate. E' Ammessa anche l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al 30% (trenta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.
- c) L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.
- d) L'istanza di ammissione all'associazione deve essere presentata con domanda scritta del richiedente ovvero:
- nel caso di minore, di un genitore o da chi ne esercita la patria potestà;
 - nel Caso di Ente Associativo da parte del Presidente/Legale Rappresentante pro tempore

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

debitamente autorizzato con specifica delibera di Consiglio o Assembleare.

Nella domanda il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/03 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio.

- e) La deliberazione favorevole è comunicata all'interessato secondo le modalità ritenute opportune da parte del Consiglio Direttivo ed annotata nel libro degli associati
- f) In caso di provvedimento di diniego lo stesso va motivato entro 60 giorni e deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.
- g) Contro ogni provvedimento di rigetto della domanda di adesione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, nel quale chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo, eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua loro prossima successiva convocazione.
- h) Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.
- i) All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo e comunicata in sede di bilancio dell'Assemblea ordinaria, nel rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati.
- j) I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soli soci aderenti all'associazione da almeno tre mesi, maggiorenni e che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
- k) Non è ammessa la figura del socio temporaneo e la quota associativa è intrasmissibile sia per atto tra vivi , a qualsiasi titolo, sia a causa di morte .
- l) Sono identificate tre tipologie di soci:

Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero di soci ordinari è illimitato.

Nel caso in cui partecipino alle attività dell'Associazione persone che non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, la richiesta di adesione al sodalizio associativo è presentata da uno dei genitori esercenti la patria potestà che sottoscriverà la domanda di adesione e potrà partecipare alle assemblee, se autorizzate dal Consiglio Direttivo, con diritto consultivo ma costoro non acquisiranno la qualifica di soci e quindi non avranno l'esercizio di tutte le facoltà e di diritti attivi e passivi

Soci sostenitori: i soci sostenitori sono completamente equiparati ai soci ordinari, la sola distinzione è data dalla quota associativa che può essere fino a cinque volte superiore a quella dei soci ordinari.

Soci onorari: quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'associazione o che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e potranno partecipare alle assemblee con diritto consultivo ma non deliberativo. I servizi erogati dall'Associazione nei confronti degli stessi non godranno delle agevolazioni fiscali previste per legge.

Soci volontari: il socio volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione nel perseguire le finalità di cui al precedente art 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

pepucero

PD

MC

Q

RR

AP

MB

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'Associazione, avvalendosi di volontari nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, di essi dovrà tenere un apposito registro ed è altresì obbligata ad assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

- m) I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci ovvero nei maggiori tempi definiti dal Consiglio Direttivo. L'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo sono stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunicati all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio.
- n) La perdita della qualifica di socio avviene in seguito a recesso/dimissioni, esclusione/radiazione, decesso, scioglimento dell'Associazione, ovvero o per morosità protratta per oltre 3 mesi dalla data di rinnovo annuale del sodalizio ovvero come meglio previsto al successivo art 6.

Articolo 5 - Diritti dei soci

- a) Come già espresso e precisato al precedente punto 4 lett j) tutti i soci hanno uguali diritti ed obblighi verso l'associazione e:
- *al momento dell'ammissione* : godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché al diritto all'elettorato passivo
 - *dopo almeno tre mesi dall'iscrizione*: godono del diritto dell'elettorato attivo.
- b) Per i Soci minorenni tali diritti verranno automaticamente acquisiti alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età e purché iscritti da almeno 3 mesi.
- c) Per salvaguardare i diritti dei Soci minorenni, il Consiglio Direttivo potrà disciplinare la presenza ed il diritto di voto dei Soggetti che hanno presentato l'istanza di cui al precedente art 4 lett d) a favore dei minori nelle Assemblee dei Soci che prevedano la trattazione di argomenti di particolare rilievo per la vita dell'Associazione o per le attività partecipative dei minori stessi.
Tale procedura potrà essere altresì richiesta con istanza, da Presentare al Consiglio Direttivo comprensiva anche degli argomenti da trattare, sottoscritta da almeno un quinto (20%) dei Soggetti che hanno presentato l'istanza di cui al precedente art 4 lett d) a favore dei minori iscritti nel Libro dei Soci ed in regola con la quota annuale di adesione al sodalizio. Il Consiglio Direttivo dovrà dar corso alla richiesta così formalizzata alla prima riunione utile.
- d) La associazione è quindi espressamente caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni volontarie fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del rendiconto. Potrà in ogni caso anche erogare compensi per attività di lavoro in base alle indicazioni prese dal Consiglio Direttivo purché detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili.
- e) Al socio maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno della associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13
- f) La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ove istituito.
- g) I soci possono aderire a più sezioni, se istituite, a seconda dell'attività che vogliono praticare
- h) I soci sono tenuti a versare l'eventuale contributo integrativo associativo annuo stabilito dal consiglio

pepincew

PD

MC

PD

RR

AP

MD

direttivo, che può essere differenziato per ciascuna sezione di appartenenza quando istituita. Il contributo integrativo non ha alcun effetto sulla qualifica di Socio e sui diritti di elettorato passivo o attivo dello stesso

Articolo 6 - Decadenza dei soci

- a) I soci cessano di appartenere alla associazione nei seguenti casi:
- recesso/dimissione volontaria manifestata dal Socio con atto formale ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci;
 - morosità della quota associativa o del contributo integrativo:
 - protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto
 - ovvero oltre tre mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale;
 - radiazione/esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - scioglimento della associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.
 - decesso del socio stesso.
- b) Il provvedimento di radiazione/esclusione di cui alla precedente comma assunto dal consiglio direttivo deve essere comunicato all'interessato entro 15 giorni dalla sua adozione.
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni.
Il provvedimento di espulsione assunto dal consiglio direttivo è ratificato in via definitiva dall'assemblea ordinaria nella prima riunione utile.
Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.
Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea ed ha effetto dalla data di iscrizione a libro Soci.
- c) L'associato radiato/escluso con la ratifica di delibera assembleare non può essere più ammesso.
- d) L'esclusione per morosità viene accertata con verbale del Consiglio Direttivo e riportata sul Libro dei Soci senza ulteriori comunicazioni al Socio inadempiente
- e) I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Capitolo III - Organizzazione Amministrativa dell'Ente

Articolo 7 - Organi

- a) Sono organi sociali dell'Associazione:
- 1) l'Assemblea dei soci;
 - 2) il Consiglio Direttivo;
 - 3) il Presidente;
 - 4) il Collegio Revisori dei Conti e/o Revisore Unico
 - 5) IL Comitato Scientifico
- b) Tutte le cariche sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea

- a) L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

francesco

D

MC

PD

RZ

AP

MS

- b) La convocazione dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria dei Soci potrà essere altresì convocata su richiesta, presentata al Consiglio Direttivo, sottoscritta da almeno il 10% dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Nella richiesta dovranno essere esplicitati gli argomenti da proporre all'Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo dovrà dar corso alla richiesta, così formalizzata entro e non oltre i 45 dal ricevimento della stessa.
- c) La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Permangono gli obblighi e le formalità in capo al Consiglio Direttivo come sopra identificate.
- d) L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede della associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- e) Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- f) L'assemblea nomina un segretario in apertura della riunione. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con eventuale funzione di scrutatore, i candidati alle medesime cariche.
- g) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai tre scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione. I verbali delle delibere Assembleari, così come il Bilancio d'esercizio annuale, comunque dovranno essere affissi alla bacheca sociale o sul sito internet dell'Associazione per almeno 60 giorni dalla data della riunione affinché vi sia la massima informativa per i Soci e per i Terzi eventualmente interessati.

- j) Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma, del Codice Civile e normalmente sono deliberate per alzata di mano ma possono essere, a richiesta dell'assemblea, effettuate per chiamata individuale o a scrutinio segreto. In tale ultima ipotesi l'Assemblea provvederà a nominare, tra i presenti, tre scrutatori che tra loro eleggeranno un Presidente. Il verbale dello scrutinio sarà riportato dal Presidente della riunione nel verbale della stessa

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

- a) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della associazione i soli soci, maggiorenni, in regola con il versamento della quota annua o dei contributi integrativi deliberati e richiesti dal Consiglio Direttivo (di cui al precedente art 4 lett. i, art 4 lett. m, art 5 lett. f) e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Gli Enti associati potranno partecipare tramite il Legale Rappresentante o tramite altra persona debitamente delegata. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. I minorenni saranno rappresentati nelle Assemblee, per le quali il Consiglio Direttivo ha deliberato e disciplinato quanto previsto al precedente art. 5 lett. c, esclusivamente per tramite del Soggetto che ha presentato l'istanza di adesione di cui al precedente art 4 lett d)
- b) Viene espressamente vietata una ripartizione dei voti in base al gettito contributivo e, quindi, si ribadisce il principio del voto singolo richiamato dal TUIR art 148 c. 8 lett. e) riprendendo il criterio indicato all'articolo 2532 c. 2 del Codice Civile
- c) Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, altri associati. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione registra un numero di associati inferiore a mille cinquecento e di cinque associati se registra un numero di associati pari o superiore a mille cinquecento.
- d) Agli associati che siano Enti del Terzo settore è attribuito un voto ogni 30 dei loro associati o aderenti ma

pepocce

MC

MC

MC

RR

AP

MD

comunque sino ad un massimo di cinque.

- e) Si applicano l'art 2372 comma 4 e 5 e l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibili
- f) Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto

Articolo 10 - Competenze Inderogabili dell'Assemblea

- a) Sono inderogabilmente competenza dell'assemblea
 - I. la nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - II. la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - III. l'istituzione, quando ritenuto opportuno, del Comitato Tecnico/Scientifico;
 - IV. l'approvazione del bilancio;
 - V. la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - VI. la delibera sull'esclusione degli associati, se dalla medesima non è stato eletto e costituito altro organo anche con tali funzioni;
 - VII. la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - VIII. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - IX. la delibera dello scioglimento, della trasformazione, della fusione o della scissione dell'associazione;
 - X. la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11 - Modalità specifiche per l'Assemblea Ordinaria

- a) La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo sette giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione su quotidiani locali etc.).
- b) Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- c) L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
- d) Qualora particolari condizioni lo richiedano, la convocazione dell'assemblea, di cui alla precedente lett. c) del presente articolo, può avvenire entro ulteriori 60 giorni previa specifica delibera motivata assunta da parte del Consiglio Direttivo. La motivazione dovrà essere comunicata all'Assemblea dei Soci.
- e) Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 10.
- f) Ad esclusiva discrezione del Consiglio Direttivo, per particolari argomenti posti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria la cui trattazione riveste evidente rilevanza per la vita associativa sarà ammessa, ai fini della determinazione delle presenze per i "quorum deliberativi" di cui al successivo art 12, anche la consultazione a mezzo di posta elettronica ordinaria (e-mail). Il Socio che non potrà essere presente personalmente alle assemblee convocate dall'Associazione, potrà esprimere il proprio voto anche manifestando la propria volontà con indicazioni scritte che dovranno essere trasmesse dal Socio stesso a mezzo di e-mail presso la casella di posta specificatamente identificata, entro le 24 ore antecedenti la data fissata per la riunione.

Definire

AD

MC

AD

RR

AP

MD

Articolo 12 - Modalità specifiche per l'Assemblea Straordinaria

- a) L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede della associazione ovvero con qualsiasi altro strumento idoneo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno (a titolo esemplificato ma non esaustivo: e-mail, lettera raccomandata, pubblicazione su quotidiani locali etc.).
- b) Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- c) L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della associazione, scioglimento della associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Validità delle delibere assembleari

- a) L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- b) L'assemblea straordinaria è validamente costituita solo quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- c) L'Assemblea Ordinaria, in seconda convocazione, che non potrà essere convocata prima delle 24 ore successive alla prima convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti in regola con il versamento della quota associativa.
- d) Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, l'Assemblea Straordinaria
 - per deliberare la modifica dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto dell'associazione occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno della maggioranza dei presenti in regola con il versamento della quota associativa.
 - per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti in regola con il versamento della quota associativa.

Articolo 14 - Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed è composto da un numero di da 3 a 7 (sette) componenti denominati Consiglieri/Amministratori. Il loro numero è determinato dall'Assemblea dei Soci e sono nominati dall'Assemblea stessa
- b) La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
- c) Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario -Tesoriero.
Sono previste le seguenti cariche.
 - Il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni.
 - Il Vice Presidente, che interviene in rappresentanza dell'Ente ed in sostituzione del Presidente solo nel caso di prolungato materiale impedimento di questi
 - Il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, ecc.) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea dei soci.
- d) Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
- e) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte di altri Enti del Terzo Settore nazionali o locali a radiazioni o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- f) Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
- g) Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- h) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
- i) Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
- j) Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.
- k) Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili

Articolo 15 - Dimissioni

- a) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro
- del primo dell'elenco delle Persone Fisiche, votate dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo, ma non eletto
 - nel caso in cui non vi siano stati altri soggetti votati dall'Assemblea dei Soci in sede di nomina del Consiglio Direttivo, per cooptazione del candidato supplente individuato dai Consiglieri superstiti con ratifica dell'incarico alla prima assemblea dei Soci utile.
- b) Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
- c) Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
- d) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale

ferreolo

DD

mc

⊕

RR

JP MS

evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria della associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 16 - Convocazione direttivo

- a) Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
- b) Alle riunioni dovranno essere convocati i coordinatori delle varie sezioni autonome, se istituite, ogni qualvolta all'ordine del giorno vi siano argomenti che riguardano l'attività da queste gestita.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci come da precedente art 4 lett c) e deliberare sull'esclusione dei Soci morosi come da precedente art 6 lett d);
- b) stabilire l'ammontare della quota annuale e/o del contributo integrativo e comunicarli all'assemblea dei Soci in sede di approvazione del bilancio come da precedenti art 4 lett m) e art 5 lett f)
- c) perseguire le finalità previste dallo statuto, curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;
- d) compilare il regolamento interno e redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, quando richiesto da specifiche normative o dall'Assemblea dei Soci con delibera, da sottoporre all'Assemblea stessa per la sua approvazione;
- e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei precedenti artt. 11, 12 e 13;
- g) adottare i provvedimenti di radiazione come da precedente art 6, verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio e/o Enti o Organismi di coordinamento degli Enti del Terzo Settore sia nell'ambito locale, regionale o nazionale.
- i) designare i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico quando questo è stato istituito con delibera dell'Assemblea dei Soci

Articolo 18 - Il presidente

- a) Il presidente dirige la associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
- b) Al Presidente spetta:
 - la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
 - la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;
 - la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza

fepeval

D

MD

④

RR

JP

MD

- sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione.
- la nomina del Presidente del Comitato Tecnico/Scientifico ove istituito

Articolo 19 - Il vicepresidente

- a) Il vicepresidente, nel caso in cui venga nominato, sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 20 - Il segretario - tesoriere

- a) Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza
- b) Il tesoriere cura l'amministrazione della associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
- c) Il segretario ed il Tesoriere potranno avvalersi di collaboratori scelti, previa autorizzazione del Presidente, anche tra persone esterne dell'Associazione.

Articolo 21 - Collegio dei Revisori e/o revisore Unico

- a) Quando espressamente previsto dalla vigente normativa e secondo i criteri determinati dalla medesima ovvero quando espressamente richiesto dalla maggioranza dell'Assemblea validamente costituita, L'Assemblea Generale Ordinaria elegge alternativamente, anche tra i non soci,
- In caso di forma Collegiale, numero tre Revisori effettivi e due supplenti. In questo caso i componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e tale loro attività è a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell'ambito di specifica professionalità. Il loro compenso è determinato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
 - In alternativa e in caso di Organo monocratico, un Revisore Unico dotato di specifica professionalità e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397. Lo stesso dura in carica quattro e tale attività è a titolo oneroso solo nel caso in cui sia resa nell'ambito di specifica professionalità. Il compenso è determinato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.
- b) Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile
- c) I Revisori e/o il Revisore Unico esercitano il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, sulla corretta applicazione delle disposizioni di legge e delle disposizioni statutarie, e ne riferiscono con apposita relazione all'Assemblea annuale nell'ambito della relazione di accompagnamento al Bilancio
- d) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
- e) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Dlgs 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- f) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- g) Le cariche di cui al presente articolo hanno durata pari a quattro anni

Deferio

DP

DMC

DP

RT

AP

MD

Articolo 22 - Il Comitato Tecnico/Scientifico

- a) Il Comitato Tecnico/Scientifico, se istituito sulla base di apposita delibera dell'Assemblea dei Soci, è composto da esperti (anche stranieri) individuati dal Consiglio Direttivo con conoscenze e competenze nella materia di cui all'oggetto sociale.
- b) Il Comitato Tecnico/Scientifico, è organo consultivo dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo su tutti gli aspetti documentali, storici, scientifici e culturali connessi con l'Associazione. Il Comitato Scientifico, ogni anno, propone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione di un piano annuale di attività relativamente ai contenuti degli studi e ricerche svolte dall'Associazione, all'attivazione di rapporti con altri soggetti che operano nello stesso settore in cui è attiva l'Associazione e a quant'altro ritenga utile per la promozione e/o l'organizzazione e/o la realizzazione e/o la gestione dell'Associazione. Alla identificazione dei criteri ed alla quantificazione di particolari risorse in merito alla definizione del finanziamento di progetti tecnico/scientifici ovvero all'attribuzione di borse di studio o similari nonché all'attivazione di particolari procedure per sostenere iniziative che abbiano rilevanti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- c) Alle sedute del Comitato Tecnico/Scientifico partecipa il Presidente dell'Associazione o un suo delegato.
- d) Il Comitato Tecnico/Scientifico è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Comitato Tecnico/Scientifico stesso e dura in carica quattro anni. Sono compiti del Presidente: convocare il Comitato Tecnico/Scientifico fissando l'ordine del giorno delle riunioni, riferire al Consiglio Direttivo le proposte del Comitato in merito al programma di attività, coordinare l'attività di ricerca programmata, tenendo conto delle modalità di interrelazione fra Consiglio Direttivo e Comitato indicate dal Consiglio

Capitolo IV - Bilancio, Patrimonio e Risorse dell'Ente

Articolo - 23 - Il rendiconto o Bilancio ed i Libri Sociali

- a) Come indicato al precedente art. 17, spetta al Comitato Direttivo redigere il bilancio della associazione da sottoporre all'approvazione assembleare.
- b) Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione delle entrate, dei proventi, delle uscite e dei costi dell'ente, e dalla relazione di missione nota integrativa e illustrativa delle poste di bilancio dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie completo, nel caso di attivazione del precedente art 21, della relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico e deve informare gli Associati ed i Terzi circa la complessiva situazione economico-finanziaria della associazione.
- c) L'organo di amministrazione e, ove nominato, l'organo di controllo documentano il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella nota integrativa o nella relazione al bilancio o nella relazione di missione devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile
- d) Come indicato al precedente art. 11 lett c) e d) il Bilancio dovrà essere approvato entro 4 mesi dalla conclusione dell'esercizio sociale fatto salvo, Qualora particolari condizioni lo richiedano, l'approvazione può avvenire entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio
- e) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
- f) Il Bilancio d'Esercizio, accompagnato dalla Relazione di Gestione e/o di Missione e, nel caso di attivazione del precedente art 20, comprensivo della relazione del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico dovrà essere

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

depositato presso la sede dell'Associazione e messi a disposizione dei Soci almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei Soci che dovrà deliberarne l'approvazione.

- g) Il Bilancio d'Esercizio, completo di tutti gli allegati, dovrà essere redatto nelle forme espressamente previste per legge e dovrà essere pubblicato annualmente ed aggiornato nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui eventualmente aderirà l'Associazione con evidenza degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
- h) Il Bilancio d'Esercizio completo come indicato al precedente, punto f), dovrà essere comunicato entro 30 giorni, o nel diverso termine definito dalla normativa, agli Enti preposti ed al Registro Unico Nazionale del terzo Settore con le modalità e nei termini indicati dalle specifiche normative ove previste
- i) Altresì la contabilità afferente al Bilancio eventualmente sarà messa a disposizione dei Soci che ne richiedessero la visione. In questo caso il Comitato Direttivo darà indicazione perché, entro 7 giorni, tutti i documenti necessari siano depositati presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di fiducia dell'Ente. I Soci potranno prenderne visione ma non potranno asportare alcun documento sociale.
- j) La verifica da parte dei Soci, per il controllo della gestione, potrà essere effettuata anche infrannualmente solamente su esplicita richiesta sottoscritta da almeno il 33% dei Soci aventi il diritto di voto, in regola con il versamento della quota annuale di adesione al sodalizio. Gli stessi richiedenti indicheranno, nella richiesta, tre delegati tra i firmatari, i quali potranno anche avvalersi della collaborazione di un professionista qualificato, che saranno preposti alle attività di controllo con le stesse modalità di cui al punto precedente fatto salvo che il Consiglio avrà a disposizione 30 giorni per mettere a disposizione tutti i documenti necessari presso gli Uffici Amministrativi dell'Associazione o presso professionista di fiducia dell'Ente.
A tale verifica dovrà essere altresì presente il Collegio dei Revisori e/o il Revisore Unico se nominati.
- k) Oltre le scritture contabili l'Associazione deve tenere:
- a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, terzo secondo le modalità previste al precedente punto i)

Articolo 22 - Anno sociale

- a) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno. Esclusivamente il primo esercizio decorrerà dalla data di costituzione si chiuderà il 31 agosto 2018.

Articolo 23 - Patrimonio

- a) I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione e dai rimborsi derivanti da convenzioni.
- b) Il patrimonio è costituito inoltre dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione e dal fondo di riserva
- c) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- d) Ai fini di cui al comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- e) Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.
- f) L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- g) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo che avvengono in assenza o in contrasto con il parere di cui al periodo precedente sono nulli.

Articolo 24 - Pubbliche raccolte di Fondi e Risorse dell'Associazione

- a) I mezzi finanziari possono essere altresì essere costituite dalle raccolte fondi e per tali si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
- b) L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e ispirandosi a verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.
- c) L'Associazione in concomitanza delle raccolte pubbliche di fondi deve inserire all'interno del rendiconto o del bilancio redatto ai sensi del precedente art 23, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto specifico redatto in conformità alla normativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a).
- d) Per quanto attiene alle Risorse, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al venti per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Capitolo V - Norme particolari, Liquidazione e norme transitorie finali

Articolo 25 - Sezioni territoriali

- a) L'assemblea, nella sessione ordinaria e quando ritenuto opportuno, potrà costituire delle sezioni territoriali nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
- b) Per tali sezioni nominerà un Responsabile, il quale dovrà riferire al Consiglio Direttivo in merito al proprio operato, ma che non avrà alcun potere di rappresentanza dell'Associazione.

Definizione

PA

CMC

[Signature]

Per

AP. MJa

Articolo 26 - Clausola compromissoria

- a) Tutte le controversie insorgenti tra la associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità. Le modalità di costituzione potranno essere identificate con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci ovvero, in mancanza di questo, saranno quelle previste dall'ente di promozione di appartenenza.

Articolo 27 - Scioglimento

- a) Lo scioglimento della associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
- b) L'assemblea, all'atto di scioglimento della associazione, delibererà la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo che avvengono in assenza o in contrasto con il parere di cui al periodo precedente sono nulli.

Articolo 28 - Norma transitoria

- a) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti dell'ente o della federazione a cui la associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile come pure le disposizioni della L.106/2016, D.Lgs 117/2017 e loro decreti o regolamenti attuativi

Casale Monferrato, il 07 agosto 2017

La presente scrittura viene registrata in caso d'uso, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di legge, ed è soggetta all'art 6, art 7 ed art 8 del DPR 131 del 26/04/1986 con applicazione della tariffa parte 1 art 11, art 11 bis ovvero tariffa Parte 2 art 2



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]